

COMUNE DI BORTIGALI
- Provincia di Nuoro -
Via Umberto I, n. 6
tel. 0785/80530-80620
fax 0785/80131

- SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI -

Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale N.183-485 RG del 22.11.2021

BANDO per l'assegnazione di contributi previsti dal Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
istituito ai sensi dell'art. 11, comma 3°, Legge 9.12.1998, n. 431.
ANNUALITA' 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURA E SERVIZI SOCIALI

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Visto il Decreto del Ministro dei LL.PP. 7 giugno 1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19.07.2021. Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.22/62 del 16.06.2016;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 9/09/2021 che ha disposto di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli di cui al D.M. 23/06/202 e del D.M. 23/12/2019 a favore dei Comuni della Sardegna e di approvare l'allegato 2 concernente "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18/11/2021 ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse annualità 2021. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Direttive agli uffici."

in esecuzione della propria determinazione n. 183-485 RG del 22.11.2021

RENDE NOTO

Art. 1
Indizione Bando

che è indetto un Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ANNUALITA' 2021 che, a far data dal 23.11.2021 e sino 13.12.2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Art. 2
Destinatari - Requisiti

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Il 10% delle risorse assegnate dalla Regione potrà essere attribuito ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale aventi quale oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Si potranno destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (Ville), A/9 (castelli).

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota.

Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

È necessaria la residenza anagrafica alla data della presentazione della domanda nel Comune di Bortigali e la residenza nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data della pubblicazione del bando.

N.B. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. 6. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente: 7. essere in regola con il pagamento del canone di locazione e dell'imposto di registro; I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente assegnato;

Art. 3

Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente Bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente Bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4

Determinazione della situazione economica e contributi concedibili

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,00) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; (l'ammontare

annuo di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE) La misura del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74. Fascia

B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00 Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

N.B. -Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

Art. 4

Determinazione della misura del contributo - Cumulabilità

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo annuale non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 3.098,00 annui.

2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui.

3) Per i concorrenti inseriti nella fascia Covid) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui.

Si rende noto fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della RAS, -Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, come sopra determinato, per ragioni di equità e parità di trattamento, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale fra tutti i richiedenti inseriti nella fascia A), fascia B) e fascia Covid).

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o, viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, Reddito di Cittadinanza.

Pertanto la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure.

Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del Reddito di cittadinanza e dovrà, successivamente comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzando l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

FONDO SOCIALE (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica ad AREA la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L.431/1998 salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 20 n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Art. 5

Forma, modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, in distribuzione presso il Comune, ovvero scaricabili dal sito internet del Comune di Bortigali www.comune.bortigali.nu.it, e redatte in contestuale forma di dichiarazione sostitutiva, secondo i contenuti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e le modalità di cui all'articolo 38, comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, con l'avvertenza che le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

2. Più precisamente, le domande devono contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente e dei componenti del nucleo familiare (cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile, codice fiscale);
- b) l'espressa e distinta dichiarazione di possesso di ciascuno dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 del presente bando;
- c) gli estremi del contratto di locazione, della relativa registrazione e dell'ammontare del canone;
- d) l'indicazione dell'**Indicatore della situazione economico equivalente** in corso di validità
- e) la composizione del nucleo familiare, intendendosi per tale quello risultante all'anagrafe al momento della pubblicazione del presente bando;
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente;
- g) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la partecipazione al presente bando. La variazione di tale indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici comunali.

Articolo 6

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente concorso, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere indirizzate al **Comune di Bortigali** Assessorato ai Servizi Sociali - Settore Cultura e Servizi Sociali Via Umberto I, 6 08012 BORTIGALI e presentate attraverso una delle seguenti modalità:

- a. all'Ufficio Servizi Sociali del Comune stesso;
- b. inviate a mezzo di raccomandata A.R. con allegata fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore;

- c. mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: sociale@pec.comune.bortigali.nu.it;
- d. mediante mail all'indirizzo servsociale@comune.bortigali.nu.it.

Le domande dovranno in ogni caso pervenire al Comune di Bortigali improrogabilmente entro e non oltre il giorno **13.12.2021** ed, al riguardo, il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del mittente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente comma saranno escluse dal concorso.

Articolo 7

Documentazione da presentare

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1.copia del documento d'identità, in corso di validità;
- 2.per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno in corso di validità (copia del permesso di soggiorno o copia della richiesta di rilascio o di rinnovo);
- 3.Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
- 4.Copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all'anno in corso o copia della documentazione relativa all'adesione al Decreto Leg.vo 23/201 art. 3 "Cedolare secca";
5. fotocopia delle ricevute di pagamento del canone, riferite ai primi nove mesi dell'anno 2021, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo da € 2,00 per ogni ricevuta , nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.
E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile. Le ricevute mancanti (da ottobre a dicembre 2021) devono essere trasmesse improrogabilmente entro il mese di gennaio 2022.
Le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale;
- Le ricevute di pagamento del canone devono essere regolari già al momento della loro emissione, nel senso che su di esse deve essere apposta una marca da bollo che abbia al stessa data di emissione delle ricevute o date precedenti.
- 6.autocertificazione nella quale il richiedente dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, (la riduzione del reddito da certificare con l'ISEE corrente o, in alternativa, le dichiarazioni fiscali 2021/2020);
- 7.Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili (tipo Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carte ricaricabile Bancario o Postale Flash o Superflash) intestato al dichiarante (obbligatorio) sono esclusi i conti correnti con codice IBAN relativo a libretto postale.
8. Accordo tra le parti, ove ricorra il caso;

Art. 8

Istruttoria delle domande – Graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine, verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Concorrenti inseriti nella Fascia A;
- Concorrenti inseriti nella Fascia B;
- Concorrenti inseriti nella Fascia Covid;

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale per 10 giorni consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni. Decorso tale termine si provvederà ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 9

Determinazione del contributo

Il Comune provvede successivamente all'erogazione dei contributi, qualora il finanziamento assegnato dalla R.A.S. non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B, e Covid secondo l'indirizzo fornito dalla R.A.S. con la deliberazione n. 37/40 del 9.09.2021 e relativi allegati 1 e 2.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in copia, di pagamento del canone di locazione (in caso di ricevuta unica allegare fotocopia del documento del locatario o di chi quietanza), con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.

E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile. Le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione del periodo di cui al presente bando dovranno essere allegare alla domanda.

Art. 10

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/68 e successive modificazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98).

Art. 11

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 9/09/2021 e ad ogni altra norma statale e regionale concernente ed in vigore.

Art. 12

Trattamento dati

Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, devono essere rivolte al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nell' Avv. Claudia Marras, con studio in Viale Repubblica n. 145 - 09170 - Oristano (OR), e-mail: cm.dpoprivacy@gmail.com; pec: claudiamarras.dpo@pec.it

Art. 13
Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato presso l'Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Bortigali www.comune.bortigali.nu.it dal 22.11.2021.

Bortigali, lì 22/11/2021

Il Responsabile del Settore Cultura e Servizi Sociali
f.to Dr. Caggiari Francesco